

ID SUAP DI AGIBILITÀ

DITTA

OGGETTO

DATI CATASTALI

**Dichiarazione di Regolare Esecuzione
(art. 24 c. 5 lett. b) - d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.)**

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

iscritto all'Albo/Ordine dei

del progetto edilizio indicato all'oggetto redatto da

approvato in data con

varianti

OSSERVATO CHE L'INTERVENTO RIGUARDA OPERE ESEGUITE AL FABBRICATO ESISTENTE

di cui al punto 8.4.3 - RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE previsto dal Decreto Ministeriale 14/01/2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - S. O. n. 30) Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni così come aggiornato / sostituito con Decreto Ministeriale del 17/01/2018 in vigore dal 22 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, S.O. n.8) e circolare esplicativa n. 7/2019 (Supplemento G.U. N. 5 del 11/2/2019).

Pertanto:

- riguardano singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione;
- non sono state prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;
- sono di modesta entità che non svolgono funzione portante;
- non interessano la sicurezza dell'opera e, conseguentemente, la pubblica incolumità;
- non soggette e/o non rientranti tra quelle che riguardano il rispetto e l'adeguamento alle norme sismiche di cui all'ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003, al Decreto Ministeriale 14/01/2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - S. O. n. 30 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) e della circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - "Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni'" aggiornato / sostituito con Decreto Ministeriale del 17.01.2018 in vigore dal 22 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, S.O. n.8) e circolare esplicativa n. 7/2019 (Supplemento G.U. N. 5 DEL 11/2/2019) di cui al decreto ministeriale 14/01/2001;
- non soggette e/o non rientranti tra quelle che riguardano la specifica normativa regionale.

Nel particolare non sono stati realizzati interventi che riguardano:

- opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica definite dall'art. 53 per le quali è necessaria la denuncia - art. 65 ed il collaudo statico - art. 67, del d.P.R. 380/2001;
- interventi di miglioramento ed adeguamento come definiti al capitolo 8.4.1 e 8.4.2 del D.M. 14/01/2008 aggiornato / sostituito dal Decreto Ministeriale del 17/01/2018;
- opere soggette a collaudo previsto dal Decreto Ministeriale 20/11/1987 (Gazzetta Ufficiale 05/12/1987 n. 285) "Norme

tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento” .

Alla luce di quanto sopra è sufficiente l'emissione di una dichiarazione di regolare esecuzione che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita a mente di quanto previsto dal comma 8 bis dell' art. 67 del d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii

CONSIDERATO CHE

A) lo svolgimento dei lavori è avvenuto nei termini di legge come segue:

Impresa edile esecutrice

Inizio lavori in data ed ultimazione in data

B) dagli accertamenti compiuti si è potuto accertare l'esecuzione dei lavori secondo le buone regole d'arte, il buono stato di conservazione della costruzione e la rispondenza dell'eseguito al progetto approvato.

Tutto ciò premesso e considerato, sollevando nel qual tempo l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità,

DICHIARA LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI TRATTASI

IN ORDINE ALLA SICUREZZA STATICA E STRUTTURALE

, li

Il Direttore dei lavori

(timbro)
firmato digitalmente

C8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della redistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici.

Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti) ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche.

Infine, interventi di variazione della configurazione di un elemento strutturale, attraverso la sua sostituzione o un rafforzamento localizzato (ad esempio l'apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da opportuni rinforzi) possono rientrare in questa categoria solo a condizione che si dimostri che la rigidezza dell'elemento variato non cambi significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali.